

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Franco Estrangeros	Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)

nella seduta del 24 febbraio 2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con il ricorso del 4 luglio 2010, il ricorrente contesta l'addebito dell'8 settembre 2009 eseguito dalla propria banca sul conto corrente al medesimo intestato per l'importo di euro 786,93. Riferisce il ricorrente che l'importo dell'addebito integra la commissione annuale (2008-2009) relativa ad una fideiussione (n. 136903 del 13 marzo 2003, da ora in poi, la Fideiussione) rilasciata dalla Banca a beneficio di terzi e nell'interesse del ricorrente, che tuttavia risulta *"già cessata il 31 ottobre 2008"*. Non essendo la garanzia più efficace dal 31 ottobre 2008, il ricorrente contesta la legittimità dell'addebito della commissione riferita *all'annualità 2008 - 2009* e ne richiede il rimborso. Il ricorso segue al reclamo del 8 ottobre 2009 nonché alla successiva comunicazione del 17 maggio 2009 del ricorrente, entrambi trasmessi alla banca tramite legale. In tale corrispondenza, il ricorrente aveva già avuto modo di osservare come *"detta somma non poteva essere trattenuta come costo di commissioni per una garanzia già scaduta il 31 ottobre 2008"* e di precisare che benché tale garanzia avrebbe spiegato effetti per ulteriori dodici mesi (a decorrere dal 31 ottobre 2008), tuttavia, la stessa era volta a garantire *"eventuali inadempimenti intervenuti nel periodo di durata della fideiussione"*. A conferma della illegittimità dell'addebito operato dalla banca il ricorrente evidenziava altresì come *"a novembre 2008, correttamente, il vostro sistema informatico non ha provveduto automaticamente all'addebito di euro 816,00, come negli anni precedenti, salvo poi, a settembre 2009 ... spuntare improvvisamente questo addebito improprio di euro 786,93"*.

Con le controdeduzioni del 30 settembre 2010 la banca resistente contesta la fondatezza della domanda del ricorrente. In particolare la banca osserva quanto segue:

- a) di aver sottoscritto con il ricorrente in data 14/11/03 un contratto di apertura di credito, da utilizzarsi mediante emissione di fideiussione commerciale, con validità sino al 15/11/2009, fino alla concorrenza massima di euro 30.000,00 (doc. 1 banca). Osserva altresì che il contratto di apertura di credito prevedeva una commissione annuale pari al 2,72% dell'affidamento concesso;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- b) che la fideiussione per cui è causa (prodotta anche dalla banca) è stata quindi rilasciata dalla banca nell'interesse del ricorrente in esecuzione al suddetto contratto di apertura di credito;
- c) con la fideiussione la banca garantiva tutte le obbligazioni assunte dal ricorrente fino alla data del 31/10/2008 nella sua qualità di agente assicurativo per la zona di Padova, nonché ogni obbligazione conseguente a qualsiasi eventuale inadempimento del ricorrente che fosse emerso dopo il predetto termine, fino al 31/10/2009;
- d) che la garanzia dalla medesima rilasciata era dunque *“pienamente valida ed operante fino alla data del 31/10/2009 e conseguentemente, come fino a tale termine permanesse il rischio assunto dalla banca nell'interesse del ricorrente”*;
- e) che, in conformità alle disposizioni contrattuali, la banca avrebbe dovuto addebitare in via anticipata la commissione annuale per l'annualità 2008 / 2009 in data 14.11.2008 e che, viceversa, l'addebito intervenne, *“per mero disguido procedurale”* in data 8 settembre 2009, con un risparmio finanziario per il ricorrente.

Ciò premesso, la banca chiede il rigetto della domanda del ricorrente in quanto infondata e immotivata. Tra l'altro, la resistente produce in atti le repliche (del 27 ottobre 2009 e del 14 giugno 2010) trasmesse al reclamo ed alla successiva comunicazione del ricorrente.

DIRITTO

La pretesa di rimborso dell'ammontare di euro 786,93 si fonda sul fatto, prospettato dal ricorrente, che la commissione di euro 786,93 prelevata dalla banca in data 8 settembre 2009, sarebbe stata a copertura di un periodo annuale per il quale la Fideiussione emessa dalla banca risultava in realtà già scaduta. Per tale motivo, il prelievo di tale commissione risulterebbe illegittimo, in quanto privo di causa, ai sensi dell'art. 1325 n. 2 cod. civ.

Al riguardo sono due gli elementi decisivi, il primo assorbente del secondo, che inducono il Collegio a ritenere non accoglibile la pretesa del ricorrente.

Come documentato dalla banca resistente, la fideiussione è stata emessa in esecuzione ad un rapporto di apertura di credito. Il contratto di apertura di credito è a tempo determinato (individuando la scadenza nel 15 novembre 2009) e prevede in favore della banca la commissione annua, da corrispondere in via anticipata, del 2,72%, da calcolarsi sull'affidamento. Come si può notare, dunque, il meccanismo contrattuale applicato dalla banca, e sottoscritto dal ricorrente, individua nell'affidamento concesso la causa del corrispettivo ivi pattuito e non già nell'emissione della fideiussione, quale atto meramente esecutivo dell'apertura di credito. Al di là, dunque, dell'utilizzo, da parte del ricorrente, dell'apertura di credito, per l'intera durata del contratto (e dunque dell'efficacia temporale della fideiussione), in ogni caso, in mancanza di revoca o di recesso anticipato dall'apertura di credito, la commissione ivi indicata risulterebbe comunque dovuta e, sotto altro aspetto, non priva di causa, proprio perché volta a remunerare l'affidamento concesso dalla banca.

Peraltro non può in ogni caso condividersi la prospettazione attorea per la quale la fideiussione sarebbe scaduta il 31 ottobre 2008. Benché la fideiussione fosse infatti volta a garantire alle società beneficiarie *“l'esatto adempimento (da parte del ricorrente: n.d.r.) di ogni obbligazione scaturente dal mandato di agente generale”* sino al 31 ottobre 2008 (*“la presente fideiussione avrà validità fino al 31/10/2008”*), tuttavia, la stessa avrebbe mantenuto efficacia, a favore dei beneficiari, per i 12 mesi successivi alla scadenza del 31/10/2008, cioè sino al 31 ottobre 2009, pur limitatamente agli inadempimenti consumatisi sino al 31/10/2008 e conosciuti dopo tale scadenza. Per quanto occorra, a conferma della circostanza, consta in atti la comunicazione con cui i beneficiari della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fideiussione hanno proceduto, in data 2 dicembre 2009 alla restituzione dell'originale dell'atto fideiussorio avendo cura di precisare "essendo venuti a scadenza anche gli effetti che il contratto produceva fino alla data del 31/10/2009". E' dunque evidente che, in considerazione di questa estensione annuale della garanzia, la banca è rimasta esposta nei confronti dei beneficiari sino al 31/10/2009 assumendosi, sino a tale data, il rischio dell'erogazione della somma di 30.000 euro oggetto della garanzia. Anche volendo considerare, quindi, il contratto fideiussorio la fonte del diritto della banca resistente per l'applicazione della commissione contestata, la permanenza in capo alla banca del rischio dell'escussione sino al 31/10/2009 giustificerebbe il riconoscimento, anche per l'anno 2008/2009 del corrispettivo concordato.

Occorre infine osservare come non appaia rilevante la circostanza in fatto evidenziata dal ricorrente per cui la banca avrebbe dato corso al prelievo della commissione solamente in data 8 settembre 2009, piuttosto che in data 14 novembre 2008. Da un lato, infatti, benché nel contratto di apertura di credito risulti espressamente indicato che la corresponsione della commissione sarebbe dovuta intervenire "in via anticipata" rispetto all'anno di riferimento, la scadenza del termine senza che sia intervenuta l'escussione della commissione, non comporta, di per sé alcuna decadenza in capo alla banca. Dall'altro, in ogni caso, l'addebito tardivo della medesima operato dalla banca non ha apportato al ricorrente alcun danno ma, piuttosto, un beneficio di natura finanziaria, avendo il ricorrente potuto disporre di tale somma per 9 mesi ulteriori rispetto alla scadenza contrattuale del 14 novembre 2008.

Per quanto sopra, deve concludersi per la non accoglibilità della domanda avanzata dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO